

## **REGOLAMENTO D'ESAME**

per

**l'esame professionale superiore di direttrice/direttore dei lavori,  
specializzazioni «Edilizia» e «Genio civile»<sup>1</sup>**

del **24 SET 2019**

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

#### **1.2 Profilo professionale**

##### **1.2.1 Campo d'attività**

I direttori dei lavori operano negli uffici di progettazione, p. es. in studi di ingegneria e di architettura, in uffici specializzati nella gestione della costruzione o presso un'impresa generale. Dirigono e gestiscono con competenza la realizzazione di un progetto.

Nel campo dell'edilizia può trattarsi di costruzioni adibite ad abitazione, uffici e attività industriali, per committenti sia privati sia pubblici (progetti nuovi o già esistenti).

Nel campo del genio civile la loro attività riguarda opere di infrastruttura, ossia vie di traffico, ponti, gallerie, condotte industriali, canalizzazioni, ecc.

I direttori dei lavori delle due specializzazioni fanno parte di un gruppo di progetto interdisciplinare, composto sempre da nuovi membri, e sottostanno alla direzione generale di progetto, che rappresenta gli interessi del committente.

---

<sup>1</sup> In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

#### 1.22 Principali competenze operative

I direttori dei lavori dispongono delle molteplici competenze necessarie alla conduzione di uno o più cantieri nell'edilizia e nel genio civile. Le competenze tecniche sono fondamentali. Le specializzazioni sono diverse a seconda delle opere che devono essere eseguite e in base alle necessarie competenze operative.

Sono responsabili dell'alta qualità delle prestazioni sul cantiere nella fase preparatoria e durante l'esecuzione, fino alla consegna e alla messa in esercizio di un'opera. Questa funzione comprende la conduzione del personale e quella finanziaria, oltre a conoscenze approfondite in materia di diritto e di sicurezza.

I direttori dei lavori usano correttamente le risorse a disposizione e sanno affrontare in modo professionale e con elevate competenze sociali le sfide legate alla conduzione di un cantiere.

#### 1.23 Esercizio della professione

I direttori dei lavori dirigono, coordinano e controllano sul cantiere la corretta applicazione del contratto per il progetto approvato dall'autorità.

Se riscontrano differenze rispetto all'esecuzione prevista, ne informano il direttore generale e il committente e mettono in atto le misure necessarie. Nel caso di richieste di modifica, ne verificano la fattibilità, prendono le decisioni con il direttore generale e il committente e assicurano l'attuazione delle decisioni prese. Rappresentano inoltre gli interessi della direzione generale del progetto e del committente nei confronti dell'imprenditore.

All'inizio dei lavori, verificano i piani e le basi progettuali a disposizione ed elaborano le possibili soluzioni conformi alle direttive d'esecuzione, definendo i costi con metodi predefiniti, elaborando la pianificazione delle fasi e delle scadenze e preparando gli atti di appalto. Confrontano le offerte ricevute, preparano le proposte di delibera e stilano i contratti di appalto.

L'organizzazione di una realizzazione ottimale del mandato necessita di una collaborazione competente con le autorità, gli imprenditori e i progettisti.

I direttori dei lavori sorvegliano l'avanzamento dei lavori e la qualità delle prestazioni delle imprese. Durante l'esecuzione verificano il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di legge. Controllano rapporti e fatture, curano la contabilità di cantiere e provvedono affinché la costruzione venga protocollata e documentata in modo trasparente e ricostruibile. Eseguono il collaudo con i responsabili coinvolti e ordinano l'eliminazione dei difetti. A fine progetto ne allestiscono la liquidazione finale.

#### 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Le attività di costruzione hanno una grande rilevanza per la società, in quanto modificano l'ambiente in cui viviamo e influenzano in maniera determinante l'uso delle nostre risorse. Per questo motivo, sono regolate da una moltitudine di leggi, norme e prescrizioni che devono essere rispettate non solo nelle fasi di progettazione e approvazione, ma soprattutto in quella di realizzazione.

Il parco immobiliare svizzero occupa un ruolo importante nell'uso dell'energia e nelle emissioni di CO<sub>2</sub>, per cui è importante che le relative norme e prescrizioni siano applicate in modo responsabile.

I direttori dei lavori sono responsabili dal punto di vista tecnico, economico, giuridico, ecologico ed etico nei confronti di tutti gli attori coinvolti nel progetto. Sono in grado di elaborare soluzioni adeguate per il committente, dando così un importante contributo alla durabilità e alla sostenibilità dell'opera. Allo stesso tempo creano i presupposti per un utilizzo sostenibile delle risorse chiave (energia, spazio, aria, suolo e acqua).

### **1.3 Organo responsabile**

L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro: «Associazione per gli esami professionali superiori in ingegneria e architettura EPS».

1.31 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2. ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da almeno 5–7 membri e nominata dalla commissione centrale (Commissione di gestione dell'«Associazione per gli esami professionali superiori in ingegneria e architettura EPS») per un periodo di 2 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

### **2.2 Compiti della commissione d'esame**

2.21 La commissione d'esame

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

### **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## **3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno dieci mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

3.21 All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>2</sup>.
- f) disposizione del lavoro di diploma (secondo la direttiva «Lavoro di diploma e presentazione»).

### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) di disegnatrice/disegnatore, indirizzo professionale architettura o ingegneria civile o di una qualifica equivalente e può attestare almeno 5 anni di pratica professionale come direttrice/direttore dei lavori, oppure
- b) è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) o di una qualifica equivalente e può attestare almeno 6 anni di pratica professionale come direttrice/direttore dei lavori, oppure

---

<sup>2</sup>La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- c) è in possesso di un attestato professionale federale o di un diploma federale, di un diploma conseguito presso una scuola specializzata superiore, di un diploma (livello minimo: bachelor) conseguito presso una scuola universitaria professionale o un'università o una qualifica equivalente e almeno 6 anni di pratica professionale come direttrice/direttore dei lavori.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno otto mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e d'iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 12 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

- 4.14 Le richieste di riconsulazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 10 giorni prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

## **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 14 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

## **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

## **4.4 Sorveglianza degli esami scritti, periti**

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

## **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

## 5. ESAME

### 5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
<b>1. Parte d'esame</b>			<b>semplice</b>
1.1 Lavoro di diploma	scritto	ca. 100 ore*	
1.2 Lavoro di diploma	presentazione	0.25 ore	
1.3 Lavoro di diploma	discussione tecnica	0.75 ore	
<b>2. Parte d'esame</b>			<b>Media ponderata semplice</b>
2.1 Gestione di progetto	scritto	6.50 ore	doppia
2.2 Gestione di progetto	orale	0.50 ore	semplice
2.3 Diritto, sicurezza	scritto	1.00 ore	semplice
<b>3. Parte d'esame</b>			<b>Media ponderata semplice</b>
3.1 Conduzione finanziaria	scritto	6.50 ore	doppia
3.2 Conduzione finanziaria	orale	0.50 ore	semplice
3.3 Qualità, difetti	scritto	1.00 ore	semplice
<b>4. Parte d'esame</b>			<b>semplice</b>
4.1 Costruzione (E/GC)	scritto	6.50 ore	
4.2 Costruzione (E/GC)	orale	0.50 ore	
<b>Totale</b>		<b>24.00 ore</b>	

\* Il lavoro di diploma è redatto in precedenza secondo la direttiva «Lavoro di diploma e presentazione».

#### Per tutti i candidati

Parte d'esame 1: Tutti i campi d'attività generali e specifici della costruzione e almeno 2 campi d'attività relativi ai processi di gestione specifici all'interno della specializzazione scelta  
Redazione, presentazione e discussione tecnica sul lavoro di diploma

Parte d'esame 2: Campi d'attività 1, 3 e 5  
Gestione di progetto, conduzione e comunicazione, preparazione del cantiere  
Esame scritto e orale

Campo d'attività 2, diritto e sicurezza  
Esame scritto

Parte d'esame 3: Campo d'attività 4, conduzione finanziaria  
Esame scritto e orale

Campi d'attività 6 e 7  
Qualità e difetti con preparazione della fase d'esercizio  
Esame scritto

### **Candidati con specializzazione «Edilizia»**

Parte d'esame 4E: Campo d'attività 8, 9 e 10  
Preparazione di un cantiere, costruzioni ed elementi  
Esame scritto e orale

### **Candidati con specializzazione «Genio civile»**

Parte d'esame 4G: Campo d'attività 11, 12, 13 e 14  
Preparazione di un cantiere  
Lavori di sottostruttura e costruzioni, elementi  
Esame scritto e orale

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

## **5.2 Requisiti per l'esame**

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

### **6.2 Valutazione**

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma**

6.41 L'esame è superato se:

- a) nella parte d'esame 1, per tutte le note delle voci (lavoro di diploma, presentazione e discussione tecnica) è raggiunta almeno la nota 4.0;
- b) nelle parti d'esame 2, 3 e 4 è raggiunta almeno la nota 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

### **6.5 Ripetizione**

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## **7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

#### **Direttrice dei lavori/Direttore dei lavori con diploma federale**

- **specializzazione Edilizia**
- **specializzazione Genio civile**

#### **Bauleiterin/Bauleiter mit eidgenössischem Diplom**

- **Fachrichtung Hochbau**
- **Fachrichtung Tiefbau**

#### **Directrice des travaux/Directeur des travaux avec diplôme fédéral**

- **orientation bâtiment**
- **orientation génie civil**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

#### **Construction Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

- **option Building Construction**
- **option Civil Engineering**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

### **7.2 Revoca del diploma**

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1** La commissione centrale fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** L'«Associazione per gli esami professionali superiori in ingegneria e architettura EPS» si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>3</sup> un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto vigente**

- 9.11** Il regolamento per gli esami federali professionali superiori per Direttore/direttrice dei lavori edili del 9 marzo 1994 e il regolamento per gli esami federali professionali superiori per Direttore/direttrice dei lavori del genio civile del 2 giugno 1995 sono abrogati al 31 dicembre 2020.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

- 9.21** I ripetenti in base ai regolamenti previgenti del 9 marzo 1994 e del 2 giugno 1995 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2023.
- 9.22** I titolari di un diploma federale di direttrice/direttore dei lavori dell'edilizia del 9 marzo 1994 oltre un diploma federale di direttrice/direttore dei lavori del genio civile del 2 giugno 1995 sono autorizzati a portare il nuovo titolo dopo il sostenimento del promo esame secondo il presente regolamento d'esame. Non verranno emessi nuovi diplomi.

### **9.3 Entrata in vigore**

- 9.31** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

---

<sup>3</sup> «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Zurigo, 18 settembre 2019

«Associazione per gli esami professionali superiori in ingegneria e architettura  
EPS»



Eduard Keller  
Presidente della commissione centrale

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **24 SET 2019**

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi  
Vice-direttore  
Capodivisione Formazione professionale e continua